

TESTO VIGENTE

Art. 3 SCOPO E FINALITA'

1. Il Consorzio Forestale ha per scopo la gestione tecnico economica e la pianificazione delle risorse silvo-pastorali appartenenti o comunque in possesso degli Enti Consorziati, nonché la prestazione, attraverso appositi servizi tecnici a competenza generale, di servizi e lavori a favore dei Comuni consorziati, della Comunità Montana Alta Valle Susa e di altri Enti pubblici o privati.
2. In particolare il Consorzio, sul territorio degli Enti Consorziati o Convenzionati svolge le seguenti funzioni:
 - a) valorizzazione dell'ambiente naturale;
 - b) custodia, conservazione, miglioramento ed ampliamento del patrimonio forestale;
 - c) incremento e valorizzazione delle produzioni multiple della foresta;
 - d) assistenza tecnica ai Comuni Consorziati per il miglioramento e la manutenzione delle infrastrutture costituenti il loro patrimonio ambientale, silvo-pastorale e rurale;
 - e) tutele della flora e dell'ambiente naturale;
 - f) difesa del suolo, sistemazioni idraulico forestali e in genere lavori che prevedono l'impiego di squadre di operai forestali;
 - g) conservazione e miglioramento dei pascoli montani;
 - h) prevenzione e difesa dagli incendi boschivi;
 - i) prevenzione e difesa dalle fitopatologie;
 - j) soccorso alle popolazioni ed ai singoli cittadini colpiti da calamità o comunque in situazioni di grave pericolo;
 - k) aggiornamento e assistenza tecnica in materia forestale, agricola e zootecnica, a favore di privati o consorzi nell'ambito territoriale dei Comuni Consorziati;
 - l) realizzazione di studi e ricerche finalizzate all'ottimizzazione dei compiti sopradetti;
 - m) ogni altra attività utile alla valorizzazione del patrimonio silvo-pastorale e territoriale degli Enti Consorziati, ivi inclusa la gestione totale o parziale dei patrimoni in base a specifici contratti di servizio.
3. Il Consorzio può altresì svolgere, a titolo esemplificativo, le seguenti attività tecniche:
 - a) progettazioni;
 - b) direzione e contabilità lavori;
 - c) rilievi;
 - d) collaudi;
 - e) pianificazione urbanistica;
 - f) formazione professionale;
 - g) servizi di protezione civile;
 - h) attività divulgativa;
 - i) pubblicazioni, studi e consulenze.
4. In base a specifica convenzione le attività nei settori forestale e silvo pastorale, per la tutela dell'ambiente, del territorio e delle popolazioni, nonché l'attività tecnica di cui al comma 3, potranno essere svolte a favore dell'Unione Montana Alta Valle Susa, dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea e di altri Enti pubblici o privati.
5. I rapporti giuridici ed economici per le attività descritte ai commi precedenti sono definiti dal Consiglio di Amministrazione con propria regolamentazione, nel rispetto di criteri ed indirizzi generali forniti dall'Assemblea.

Art. 44 MODIFICHE STATUTARIE

1. Le modifiche al presente Statuto sono apportate con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza qualificata stabilita secondo il precedente art. 9 comma 2. Prima di procedere all'approvazione definitiva, le proposte di modifica sono inviate agli Enti associati per l'espressione del proprio parere, in un termine di 30 giorni.
2. Le modificazioni di carattere sostanziale, cioè quelle che comportino o derivino da modifiche delle regole stabilite in convenzione, ovvero sono tali da comportare un aumento di onere per i consorziati, sono soggette alla procedura prescritta per la costituzione di un nuovo consorzio.

TESTO MODIFICATO

Art. 3 SCOPO E FINALITA'

1. Il Consorzio Forestale ha per scopo la gestione tecnico economica e la pianificazione delle risorse silvo-pastorali appartenenti o comunque in possesso degli Enti Consorziati, nonché la prestazione, attraverso appositi servizi tecnici a competenza generale, di servizi e lavori a favore dei Comuni consorziati, della Comunità Montana Alta Valle Susa e di altri Enti pubblici o privati.
2. In particolare il Consorzio, sul territorio degli Enti Consorziati o Convenzionati svolge le seguenti funzioni:
 - a) valorizzazione dell'ambiente naturale;
 - b) custodia, conservazione, miglioramento ed ampliamento del patrimonio forestale;
 - c) incremento e valorizzazione delle produzioni multiple della foresta;
 - d) assistenza tecnica ai Comuni Consorziati per il miglioramento e la manutenzione delle infrastrutture costituenti il loro patrimonio ambientale, silvo-pastorale e rurale;
 - e) tutele della flora e dell'ambiente naturale;
 - f) difesa del suolo, sistemazioni idraulico forestali e in genere lavori che prevedono l'impiego di squadre di operai forestali;
 - g) conservazione e miglioramento dei pascoli montani;
 - h) prevenzione e difesa dagli incendi boschivi;
 - i) prevenzione e difesa dalle fitopatologie;
 - j) soccorso alle popolazioni ed ai singoli cittadini colpiti da calamità o comunque in situazioni di grave pericolo;
 - k) aggiornamento e assistenza tecnica in materia forestale, agricola e zootecnica, a favore di privati o consorzi nell'ambito territoriale dei Comuni Consorziati;
 - l) realizzazione di studi e ricerche finalizzate all'ottimizzazione dei compiti sopradetti;
 - m) ogni altra attività utile alla valorizzazione del patrimonio silvo-pastorale e territoriale degli Enti Consorziati, ivi inclusa la gestione totale o parziale dei patrimoni in base a specifici contratti di servizio.
3. Il Consorzio può altresì svolgere, a titolo esemplificativo, le seguenti attività tecniche:
 - a) progettazioni;
 - b) direzione e contabilità lavori;
 - c) rilievi;
 - d) collaudi;
 - e) pianificazione urbanistica;
 - f) formazione professionale;
 - g) servizi di protezione civile;
 - h) attività divulgativa;
 - i) pubblicazioni, studi e consulenze.
4. In base a specifica convenzione le attività nei settori forestale e silvo pastorale, per la tutela dell'ambiente, del territorio e delle popolazioni, nonché l'attività tecnica di cui al comma 3, potranno essere svolte a favore dell'Unione Montana Alta Valle Susa, dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea e di altri Enti pubblici o privati.
L'attività svolta a favore di altri Enti pubblici e privati non potrà superare il limite massimo del 20% del fatturato del CFAVS.
5. I rapporti giuridici ed economici per le attività descritte ai commi precedenti sono definiti dal Consiglio di Amministrazione con propria regolamentazione, nel rispetto di criteri ed indirizzi generali forniti dall'Assemblea.

Art. 44 MODIFICHE STATUTARIE

3. Le modifiche al presente Statuto sono apportate con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza qualificata stabilita secondo il precedente art. 9 comma 2. Prima di procedere all'approvazione definitiva, le proposte di modifica **sono approvate dal CDA** e inviate agli Enti associati per l'espressione del proprio parere, in un termine di 30 giorni.

4. Le modificazioni di carattere sostanziale, cioè quelle che comportino o derivino da modifiche delle regole stabilite in convenzione, ovvero sono tali da comportare un aumento di onere per i consorziati, sono soggette alla procedura prescritta per la costituzione di un nuovo consorzio.